



Motivi alla base delle divergenze rispetto al testo di riferimento della SEFRI per le ordinanze in materia di formazione

Gentili Signore e Signori,

il testo di riferimento per le ordinanze in materia di formazione (OFor) si basa sul Modello orientato alle competenze operative (Modello CO). La SEFRI ammette tuttavia l'uso di altri modelli, che non corrispondono interamente al testo di riferimento e ai relativi elementi integrativi e che possono quindi dare origine a divergenze. Il modello utilizzato è descritto nell'articolo 3 («Principi»).

Nel caso delle professioni di **informatico AFC**, **mediamatico AFC**, **operatore informatico AFC** e ora anche **informatico degli edifici AFC** viene usato il Modello ICT. Per le professioni del settore ICT l'insegnamento impartito nella scuola professionale e la formazione svolta nell'ambito dei corsi interaziendali sono descritti nel piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera». I certificati ottenuti al termine dei vari moduli sostituiscono l'esame delle conoscenze professionali. In questo modo si evita una doppia verifica delle competenze e si permette ai Cantoni di risparmiare sull'attuazione.

Disciplinare i moduli a livello di ordinanza non sarebbe appropriato, dato che sono un ibrido tra gli obiettivi di valutazione formulati nel piano di formazione e i documenti di attuazione (p. es. il *programma d'insegnamento per le scuole professionali* o il *programma di formazione per i corsi interaziendali*).

Le divergenze tra il modello ICT e il testo di riferimento sono riportate qui di seguito insieme ai motivi che le giustificano.

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Reto Trachsel
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
Tel. +41 58 464 64 07
reto.trachsel@sbfi.admin.ch
www.sefri.admin.ch

Articolo 3 Principi

A differenza del Modello CO, nel Modello ICT gli obiettivi di valutazione non sono definiti in tutte e tre i luoghi di formazione. Per quanto riguarda la scuola professionale e i corsi interaziendali ci si riferisce al piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera», nel quale è descritto il contenuto dei vari moduli conformemente al grado di dettaglio previsto per le altre professioni con obiettivi di valutazione. Il piano di formazione specifica quali moduli sono svolti nel quadro della formazione scolastica, quali nel quadro dei corsi interaziendali e in che momento, il che evita di dover stabilire i singoli moduli negli atti normativi.

Articolo 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

Periodi di pratica: le attività nell'indirizzo professionale della pianificazione richiedono una conoscenza approfondita del lavoro in azienda. I periodi di pratica sono pertanto definiti nel quadro delle rispettive parti pratiche, in analogia con le professioni di pianificatore elettricista AFC e progettista meccanico AFC. Senza questi periodi sarebbe molto difficile comprendere gli aspetti tecnici della professione in modo da poterli poi specificare in un piano. Per questo motivo, nella formazione di informatico degli edifici AFC sono stati previsti tre mesi di pratica nei settori d'attività degli altri indirizzi professionali.

Formazione organizzata dalla scuola: per impartire questa formazione, le scuole necessitano di un'autorizzazione cantonale. Secondo l'articolo 16 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), i Cantoni devono chiarire con gli enti responsabili se le persone che conseguiranno l'AFC saranno effettivamente idonee al mercato del lavoro. Poiché l'autorizzazione del ciclo di formazione è rilasciata dai Cantoni, nell'articolo in oggetto viene specificato unicamente il numero di giorni di formazione pratica e non il modo in cui questa è organizzata.

Articolo 7 Scuola professionale

Griglia delle lezioni: i moduli del piano modulare ICT non sono strutturati in base ai campi di competenze operative, quindi non è possibile effettuare la consueta suddivisione delle conoscenze professionali secondo tali campi. Poiché le competenze operative degli informatici AFC variano molto a seconda dell'indirizzo professionale, è stata definita solo l'area disciplinare «competenze informatiche», la cui denominazione specifica dipende dal tipo di formazione professionale di base: nel caso dei mediamatici AFC si parla di «competenze mediamatiche» mentre per gli informatici degli edifici AFC di «informatica degli edifici». Inoltre, sono richieste competenze di base che esulano dai moduli e che sono definite nelle «competenze di base estese».

Competenze di base estese: il piano modulare ICT non include tutte le competenze di base richieste. Nel caso di una formazione professionale di base è quindi necessario definire separatamente le singole competenze di base estese. Queste ultime figurano quindi tra le conoscenze professionali nell'area disciplinare «competenze di base estese». Affinché sia chiaro di quali competenze di base estese si sta parlando, nell'ordinanza viene sancito il numero di lezioni e nel piano di formazione i relativi contenuti.

Numero e durata dei moduli nella scuola professionale: poiché l'impostazione della formazione è spiegata nell'articolo 3 («Principi»), nell'articolo in oggetto è sufficiente indicare il numero di moduli e la loro durata.

Articolo 8 Corsi interaziendali

Nel modello ICT ogni corso interaziendale corrisponde a un modulo. I moduli non sono tuttavia strutturati in base ai campi di competenze operative. Per non doverli sancire a livello di ordinanza – nella quale sono indicati quindi solo il numero e la durata dei corsi interaziendali – i moduli vengono riportati nel piano di formazione.

Articolo 13 Rapporto di formazione

Il rapporto sui periodi di pratica (cfr. art. 14) specificati nell'articolo 6 confluisce nel rapporto di formazione insieme alla consueta documentazione delle prestazioni.

Articolo 14 Documentazione delle prestazioni nei periodi di pratica

Per fare il punto sul livello raggiunto dalle persone in formazione, è importante ricevere un riscontro dalle aziende sui due periodi di pratica di tre mesi menzionati all'articolo 6. È questo lo scopo del rapporto sul periodo di pratica, compilato dall'azienda e accluso al rapporto di formazione.

Articolo 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

L'insegnamento si articola nei moduli del piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera». Ognuno di questi moduli si conclude con una valutazione delle prestazioni. Le note risultanti dalle valutazioni confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione (art. 20).

Sebbene l'ente responsabile non richieda un esame delle conoscenze professionali, vuole comunque avere voce in capitolo sul livello dei moduli. Per questa ragione, definisce delle linee guida sulla base delle quali vengono effettuate le valutazioni delle prestazioni. Queste linee guida garantiscono la qualità della formazione.

Articolo 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

I corsi interaziendali si articolano nei moduli del piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera». Ognuno di questi moduli si conclude con una valutazione delle prestazioni. Le note risultanti dalle valutazioni confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione (art. 20).

Le valutazioni delle prestazioni sono effettuate sulla base di linee guida definite dall'ente responsabile e finalizzate a garantire la qualità della formazione.

Articolo 17 Ammissione

Nelle professioni ICT le competenze professionali vengono verificate attraverso le valutazioni delle prestazioni previste nei vari moduli. Le note risultanti dalle valutazioni confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione (art. 20). Poiché nelle professioni ICT le conoscenze teoriche rivestono comunque un ruolo molto importante, questa nota deve essere pari almeno a 4.

Inoltre, dato che questa nota sostituisce l'esame delle conoscenze professionali, le persone che non l'hanno ottenuta non sono ammesse all'esame finale. Ma affinché possano comunque accedere a una procedura di qualificazione, abbiamo chiesto all'ente responsabile di offrire una cosiddetta «altra procedura di qualificazione» ai sensi dell'articolo 33 LFPr, che non è disciplinata nell'ordinanza.

Articolo 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Le conoscenze professionali non sono oggetto di un esame perché le competenze vengono già verificate mediante le valutazioni delle prestazioni previste nei vari moduli. Si evita così una doppia verifica e i Cantoni ne beneficiano in termini economici.

Articolo 20 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La nota dell'informatica degli edifici sostituisce l'esame delle conoscenze professionali e deve raggiungere almeno il 4.

Invece del campo di qualificazione «conoscenze professionali», nel calcolo della nota finale confluiscono le varie note dei luoghi di formazione. Spetta all'ente responsabile ponderare i singoli elementi. Solo per quanto riguarda la cultura generale la ponderazione è fissata ad almeno il 20 per cento.

Questo articolo spiega anche come sono calcolate le note dei luoghi di formazione e le disciplina facendo riferimento agli articoli 15 e 16 (cfr. elemento integrativo 24).

Articolo 21 Ripetizioni

Poiché la nota dell'informatica degli edifici non può essere generata in seguito alla frequenza di due semestri ma risulta dalle note dei singoli moduli, le ripetizioni vanno definite sulla base dei moduli. Le disposizioni in materia sono state stabilite insieme ai Cantoni.

Articolo n.n Caso particolare

In un'ordinanza in materia di formazione non si può sancire una disposizione se per quest'ultima viene a mancare l'oggetto. Per questa ragione in questa ordinanza non è stato incluso il «caso particolare». Le persone che non hanno frequentato un ciclo formazione regolamentato possono avvalersi delle altre procedure di qualificazione ai sensi dell'articolo 33 LFPr. Tutte le disposizioni in materia non sono stabilite in un'ordinanza in materia di formazione, bensì in un documento a parte che disciplina un'altra procedura di qualificazione.

Articolo 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli informatici degli edifici AFC

L'ente responsabile è costituito da due organizzazioni del mondo del lavoro (oml). Entrambe vengono riportate nell'OFor con il corrispondente numero di rappresentanti nella Commissione SP&Q. Ciò corrisponde a un accordo abituale con diverse organizzazioni del mondo del lavoro. La Confederazione infatti non può costringere le due oml a integrarsi per fusione o a formare un'unica organizzazione mantello.

Garantire la comparabilità delle valutazioni delle prestazioni dei moduli è un compito aggiuntivo della Commissione e sostituisce la preparazione degli esami delle competenze professionali. La Confederazione finanzia lo svolgimento delle procedure di qualificazione attraverso importi forfettari versati ai Cantoni. Questi ultimi sono tenuti a trasferire tali importi se i relativi compiti sono svolti da terzi (art. 52 della legge sulla formazione professionale). Conformemente all'OFor, i Cantoni hanno stipulato un contratto di prestazioni con l'ente responsabile e hanno disciplinato la compensazione dei costi sostenuti.

Distinti saluti

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Reto Trachsel
Responsabile di progetto